



Ministero dell'Istruzione

CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. Bonghi"

Via IV Novembre n. 38 – 71036 Lucera (FG) – Tel. 0881/520062 – Fax 0881/520109

e-mail: fgvc01000c@istruzione.it – pec: fgvc01000c@pec.istruzione.it

C.M. FGVC01000C - C.F. 82000200715

con annesso

IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESSIONALE ANN. CONVITTO "BONGHI"

C.MFGRH100008 – C.F. 91020640719

CONVITTO NAZIONALE "R.BONGHI"
Prot. 0017402 del 09/11/2021
(Uscita)

Alle famiglie degli alunni

Agli alunni

A tutto il personale della scuola

Al D.S.G.A.

Alle R.S.U.

Al sito web

Oggetto: Nuove indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Si trasmettono le **nuove Indicazioni** per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico al fine di garantire la prosecuzione in sicurezza dei corsi scolastici. (*Riferimenti normativi: Circolare del Ministero della Salute n.0036254 dell'11/08/2021; la nota congiunta MI e MdS n.0050d079 del 03/11/2021; la nota tecnica congiunta MI e MdS n.0001218 del 06/11/2021*)

La nuova impostazione tiene conto dell'aumento della copertura vaccinale e della riduzione della circolazione di SARS-CoV-2 in comunità, al fine di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico. Si richiamano di seguito le principali novità, invitando tutti gli operatori scolastici e le famiglie ad approfondire casistica e tempistica illustrate sinteticamente nelle **tabelle allegate alle Indicazioni**.

Resta confermato che in presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono nelle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione ASL (DdP) che risultano incaricati delle misure sanitarie da intraprendere (isolamento, quarantena e tempistica di rientro a scuola...). Nelle more dell'intervento del DdP il dirigente scolastico o suo delegato attiva le procedure standardizzate che non comportano alcuna valutazione discrezionale di carattere sanitario, ed è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza.

In sintesi:

in presenza di un caso positivo, il dirigente scolastico, o un suo delegato (referente COVID-19) deve tempestivamente:

- *informare il DdP della presenza del caso positivo a scuola;*
- *individuare i «contatti scolastici»;*
- *sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»;*
- *trasmettere ai «contatti scolastici» le indicazioni predisposte dal DdP (data del tampone T0);*
- *segnalare al DdP i «contatti scolastici» individuati.*

Sono definiti “**contatti scolastici**”:

- i bambini/alunni appartenenti alla stessa sezione/gruppo/classe del caso positivo
- il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo

Il tracciamento dei contatti è quello intercorso nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico). il soggetto vaccinato è colui che ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute n.36254 dell'11 agosto 2021.

La principale novità è rappresentata dal fatto che i «contatti scolastici» sono sottoposti, a sorveglianza con testing e devono, dunque, effettuare test diagnostici con le tempistiche indicate nel documento tecnico e predisposte dal DdP che si allegano per opportuna conoscenza della comunità scolastica.

In merito alle condizioni di **rientro a scuola** per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, è previsto quanto segue:

- il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi sono in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all'effettuazione del tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP;
- le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte dei DdP in applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 che prevede misure differenti in funzione dello stato vaccinale o dell'esito del test diagnostico, dati che non essendo nella disponibilità della scuola, non possono essere trattati.

Nella gestione dell'attività didattica si distinguono i casi:

Gestione dei contatti SCOLASTICI in presenza di UNO/DUE o TRE casi positivi

CONTATTI SCOLASTICI	PROVVEDIMENTI O PREVISTO*	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE (questi provvedimenti sono prevalentemente presi a seguito di comunicazione del DdP ASL)
Alunni della stessa classe	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: -soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing -soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi:quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe
Docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore nelle 48 ore precedenti l'acclamazione del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	La valutazione del rischio e le conseguenti misure da adottare devono tenere in considerazione le misure anti-contagio attuate. In presenza di un ulteriore caso positivo (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi:quarantena In presenza di due casi positivi (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe.
	Se non vaccinati/negativizzati da più di sei mesi, quarantena	SI	SI, TQ10	

Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica (es. tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con gli alunni, etc.). Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per idocenti.
Altre classi della stessa scuola classi	Nessuno	NO	NO	Salvo diverse valutazioni del DdP. Eventuali alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe del caso positivo necessitano di valutazione specifica.

La DAD si attiva quando è tutta la classe ad essere in quarantena.

Il Rettore - Dirigente scolastico
Prof.ssa Mirella Coli



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

A

Ufficio di Gabinetto del Ministro della salute
Sede

Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Protezione Civile
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

Ministero Economia e Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Ministero Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e
Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del
Turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della Sanità
Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Ministero dell'Università e della Ricerca
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacerit.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia
prot.dgdt.dap@giustiziacerit.it
gabinetto.ministro@giustiziacerit.it

Ministero dello Sviluppo Economico



0050079-03/11/2021-DGPRE-DGPRE-P

Ministero dell'Istruzione

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
Affari Regionali e le Autonomie
affariregionali@pec.governo.it

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e
Speciale
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e
Bolzano
LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
anci@pec.anci.it

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera
LORO SEDI

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
Conferenza Episcopale Italiana
salute@chiesacattolica.it

Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Salute
m.angelelli@chiesacattolica.it

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it
FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della
Professione di Ostetrica
presidenza@pec.fnopo.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio
farmaceutico DGDMF
SEDE

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle
Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e
della Prevenzione federazione@pec.tsrn.org

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS
srm20400@pec.carabinieri.it

Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'EMERGENZA COVID 19
commissarioemergenzaacovid19@pec.governo.it

CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it

Direzione Generale Programmazione Sanitaria
DGPROGS
SEDE

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e
Tropicali
segreteria@simit.org

Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori -
PRESIDENTE presidente@antev.net

Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione
e Terapia Intensiva
siaarti@pec.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
AGENAS
agenas@pec.agenas.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e dei
FISICI
segreteria@pec.chimici.it

Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia ROMA
segredipfamiglia@pec.governo.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità
Direzione Regionale Prevenzione
Coordinamento Interregionale della Prevenzione
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

OGGETTO: Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Trasmissione documento.

Si trasmette in allegato il documento '*Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico*', elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'Istruzione e dalle Regioni, che contiene una revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2, anche alla luce dell'aumento della copertura vaccinale e della riduzione della circolazione di SARS-CoV-2 in comunità, al fine di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico.

Il documento in oggetto verrà diramato, a stretto giro, agli Uffici Scolastici Regionali ed alle istituzioni scolastiche mediante successiva nota di accompagnamento a firma congiunta.

Il Direttore Generale della

Prevenzione sanitaria

Dott. Giovanni Rezza

REZZA GIOVANNI
2021.11.03 15:13:36

CN=REZZA GIOVANNI
C=IT
2.5.4.4=REZZA
2.5.4.42=GIOVANNI

RSA/2048 bits

**Il Capo dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali**

Dott. Jacopo Greco

Firmato digitalmente da

Jacopo Greco

C = IT
Data e ora della firma:
03/11/2021 17:45:12



Nota tecnica

Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

Versione 28 ottobre 2021

Hanno collaborato alla stesura di questo documento:

Istituto Superiore di Sanità: Fortunato "Paolo" D'Ancona, Jessica Iera, Claudia Isonne, Adriano Grossi, Anna Teresa Palamara, Silvio Brusaferro

Ministero della Salute: Giovanni Rezza, Francesco Maraglino, Anna Caraglia, Alessia D'Alisera, Andrea Siddu, Monica Sane Schepisi

Ministero dell'Istruzione: Jacopo Greco

Regioni: Francesca Russo (Regione Veneto), Michele Tonon (Regione Veneto), Petropulacos Kyriakoula (Regione Emilia-Romagna)

Considerazioni generali

Considerata la necessità di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico, si è ritenuta opportuna una revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 anche alla luce dell'aumento della copertura vaccinale e della riduzione della circolazione di SARS-CoV-2 in comunità.

Sebbene la valutazione dello stato di contatto di caso COVID-19 sia di competenza del Dipartimento di Prevenzione (DdP) e le relative azioni debbano essere intraprese dopo attenta valutazione dell'eventuale esposizione, le procedure di gestione dei contatti a livello scolastico dovrebbero essere semplificate attraverso un sistema che preveda una serie di automatismi, nel rispetto della normativa vigente della privacy, gestibili sin dalle prime fasi direttamente dal dirigente scolastico e dal referente scolastico COVID-19, in stretta collaborazione con il DdP. Resta inteso che a tali automatismi potranno seguire eventuali azioni di sanità pubblica, specifiche e puntuali, in seguito alla valutazione del rischio effettuata dal DdP, che rimane comunque incaricato della disposizione delle misure da intraprendere (inclusi l'isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici).

Nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente o comunque secondo la organizzazione di regione/P.A. o ASL, il dirigente scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è da considerarsi quindi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza nella classe/sezione/gruppo e trasmette le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal Dipartimento di prevenzione in accordo al presente documento per l'avvio delle misure previste dal presente protocollo, sia ai bambini/alunni/genitori/tutori che agli insegnanti che sono stati a contatto con un caso COVID-19 confermato (nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o all'esecuzione del test diagnostico se asintomatico), in attesa della formalizzazione e di eventuali misure specifiche (incluso l'isolamento dei casi e la quarantena per i contatti ad alto rischio) da parte del DdP.

Poiché nel contesto scolastico è attualmente previsto l'utilizzo di mascherine, secondo le modalità previste dai protocolli di sicurezza vigenti, in combinazione con altre misure di prevenzione, una parte dei contatti in ambito scolastico potrà essere considerata a basso rischio, con l'introduzione di una strategia di "sorveglianza con testing" specifica.

Si ricorda che in base alle indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 la quarantena non è prevista per i contatti definiti come a basso rischio eccetto che in presenza di variante Beta sospetta o confermata.

Indicazioni operative

Tenendo conto delle suddette considerazioni, si riportano di seguito le indicazioni relative all'individuazione e alla gestione dei contatti di casi COVID-19, con le relative misure di sorveglianza con testing e quarantena, in ambito scolastico. Queste indicazioni sono applicabili nelle comunità scolastiche (inclusi i percorsi di istruzione e formazione professionale – leFP).

Si ritiene opportuno sottolineare che le indicazioni sono differenziate in base ai soggetti interessati, alla classe frequentata e allo stato di vaccinazione, nonché dal numero di casi confermati correlati epidemiologicamente nella classe/scuola.

1. In seguito alla segnalazione di un caso positivo in ambito scolastico, il referente scolastico COVID-19 (circolare Ministero della salute n. 17167 del 21 agosto 2020) o il dirigente scolastico, secondo la procedura concordata con il Dipartimento di prevenzione, individua i possibili “contatti scolastici” del caso positivo secondo le indicazioni riportate nelle Tabelle 1 – 2 – 3 – 4 e trasmette loro (o ai loro genitori/tutori, nel caso di minori) le disposizioni standardizzate, predisposte preventivamente dal DdP in accordo al presente documento, da intraprendere sulla base del presente protocollo, fornendo così le indicazioni che ciascun contatto dovrà seguire responsabilmente in base alla propria situazione, fatta salva diversa indicazione da parte del DdP. Qualora il DdP non sia già intervenuto, il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico segnala al DdP la presenza del caso positivo a scuola, i contatti scolastici individuati e comunica agli interessati le istruzioni standardizzate che sono state loro fornite.
2. I contatti individuati, se previsto dalla casistica nelle tabelle 1-2-3-4, dovranno effettuare un test antigenico o molecolare, inclusi anche i test molecolari su campione salivare come da circolare del Ministero della Salute, gratuito e valido ai fini diagnostici nella tempistica prevista nella tabella stessa. La modalità di prescrizione di tali test seguirà l'organizzazione regionale. Si riportano qui le definizioni usate in tabella sulla tempistica dei test.
 - a. Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico/DdP. Se il risultato è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si reca a scuola. Il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo le procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.
 - b. Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento della comunicazione). Se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. Il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici
3. Il DdP in base alla presenza di più casi nella stessa classe/sezione/gruppo comunicherà al referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico i provvedimenti aggiuntivi da intraprendere come da tabelle 1-2-3-4 e la relativa tempistica di rientro a scuola.
4. I soggetti (bambini, studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da parte del DdP/ referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico ad effettuare sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell'effettuazione del test.
5. Per i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing, il rientro a scuola dopo l'effettuazione del test a T0 potrà avvenire solo se si è in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all'effettuazione del tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP. Rimane ovviamente vietato rientrare in classe in presenza di positività al tampone. I DdP comunicano tempestivamente al referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico eventuali casi di positività.

Relativamente al test a T5, è facoltà del DdP disporre provvedimenti di sanità pubblica (ad es. quarantena) qualora non venga effettuato il test.
6. Si sottolinea che in qualunque momento, gli operatori di sanità pubblica possono valutare, in collaborazione con il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico, eventuali ulteriori contatti oltre al gruppo/classe, in base all'attività svolta, alle caratteristiche e alla durata della stessa, considerando i vari elementi utili all'indagine epidemiologica. L'operatore di sanità pubblica, inoltre, sulla base di valutazioni individuali del rischio, può ritenere che alcune persone abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio, e quindi necessitano di quarantena, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto (es. mancato/scorretto utilizzo delle mascherine prescritte).

Come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione del rischio, si suggerisce di considerare esposto l'insegnante/operatore della scuola primaria e secondaria che, nelle 48 ore precedenti, abbia svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, all'interno della classe in cui è stato individuato il

caso COVID-19, tenendo conto del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza che l'insegnante deve rispettare.

7. È opportuno che in ogni ASL siano identificati dei referenti per ogni scuola, i quali possano intervenire tempestivamente supportando il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico e prioritizzando i test del T0. È altresì raccomandato che i DdP predispongano preventivamente le indicazioni standardizzate per la gestione dei contatti scolastici e la sorveglianza con testing e che le mettano a disposizione dei referenti scolastici COVID-19 e dei Dirigenti Scolastici.
8. Ai soggetti in sorveglianza con testing deve essere richiesto, in modo responsabile, di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.
9. In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il soggetto (o i genitori in caso di soggetto minorenni) è tenuto ad informare immediatamente il medico curante che darà indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico.
10. I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la quarantena così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena.
11. Nei casi in cui non fosse possibile ottenere una descrizione esaustiva della situazione epidemiologica del gruppo, ad esempio per la mancata effettuazione (es. rifiuto) dei test di inizio sorveglianza di una parte dei contatti, il Dipartimento di Prevenzione, oltre a porre in quarantena i contatti senza test di screening, può valutare le strategie più opportune per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre la quarantena per tutti i contatti individuati (a prescindere dal loro esito al test di screening).
12. Nei soggetti sottoposti a quarantena, compatibilmente sia con la situazione epidemiologica in corso sia con le capacità di testing disponibili in ogni contesto, il test a T0 è fortemente raccomandato per descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo e per rilevare precocemente eventuali ulteriori casi positivi, diminuendo il rischio di contagi in ambito familiare.

Si ricorda che i contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico) fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso COVID-19.

In questo documento il soggetto vaccinato è colui che ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute n.36254 dell'11 agosto 2021.

Le indicazioni fornite trovano applicazione nella situazione epidemiologica attuale e andranno rivalutati in caso di aumento della circolazione virale o altra rilevante modifica della situazione epidemiologica.

Tabella 1. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra i bambini

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Bambini	Bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (10 giorni)*	SI	SI, TQ10	
Educatori/insegnanti	Educatori che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (7 o 10 giorni)*	SI	SI, TQ7 o TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Altri insegnanti/operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (7 o 10 giorni)*	SI	SI, TQ7 o TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Altre sezioni/gruppi	Altre sezioni/gruppi della stessa scuola	Secondo valutazione del DdP	NO	NO	Nessun provvedimento automatico, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica. Eventuali bambini che hanno svolto attività di intersezione con la sezione/gruppo interessata dal caso positivo necessitano di valutazione specifica.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021.

** Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, Il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Tabella 2. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli educatori/insegnanti/operatori scolastici

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Bambini	Bambini delle sezioni/gruppi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza	Quarantena (10 giorni) *	SI	SI, TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Educatori/Insegnanti	Educatori che hanno svolto attività in presenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo	Se vaccinati vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi, sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo.	SI	SI, T5	Gli educatori/insegnanti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi se hanno rispettato le misure di prevenzione incluso l'uso delle protezioni respiratorie, in presenza di un singolo caso nella sezione, non sono soggetti a quarantena salvo diversa valutazione del DdP. In presenza di uno o più casi positivi tra il personale scolastico oltre al caso indice, quarantena per tutti educatori/insegnanti che hanno svolto attività in compresenza al caso indice
		Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena	SI	SI, TQ10	
Altri insegnanti/operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con il gruppo/sezione interessata dal caso positivo	Nessuno (vedi note a fianco)	NO	NO	Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto specifiche attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per gli educatori.
Altre sezioni/gruppi	Altre sezioni/gruppi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Nessun provvedimento, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

**Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, Il test dovrebbe essere effettuato appena e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Tabella 3. Scuole primarie e secondarie: Indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli alunni

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVEDIMENTO PREVISTO*	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Alunni	Gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe
Docenti	I docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	La valutazione del rischio e le conseguenti misure da adottare devono tenere in considerazione le misure anti-contagio attuate. In presenza di un ulteriore caso positivo (tra studenti e docenti) oltre al caso indice:
		Se non vaccinati/negativizzati da più di sei mesi, quarantena	SI	SI, TQ10	- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe.
Altri operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica (es. tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con gli alunni, etc.). Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.
Altre classi	Altre classi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Salvo diverse valutazioni del DdP. Eventuali alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe del caso positivo necessitano di valutazione specifica.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

** Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Tabella 4. Scuole primarie e secondarie: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli insegnanti/operatori scolastici

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO*	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Alunni	Gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	Se il docente/operatore ha rispettato le misure di prevenzione, per gli alunni è prevista un'attività di sorveglianza con testing. In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe.
Docenti	Insegnanti che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	I docenti, se hanno rispettato le misure di prevenzione, in presenza di un singolo caso, non sono in genere soggetti quarantena ma dovranno comunque effettuare i test di screening. La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica. In presenza di un ulteriore caso positivo tra i docenti oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: quarantena per tutta la classe.
		Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena.	SI	SI, TQ10	
Altri operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con la classe interessata dal caso positivo	Nessuno (vedi note a fianco)	NO	NO	Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.
Altre classi	Altre classi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni del DdP.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

**Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dei contatti scolastici, il test viene programmato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.



Ministero dell'Istruzione

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA

Alle istituzioni scolastiche ed educative
statali

Agli Uffici Scolastici Regionali

Alle Scuole non statali paritarie di ogni
ordine e grado per il tramite degli USR
territorialmente competenti

e p.c. Al Ministero della Salute

seggen@postacert.sanita.it

Al Gabinetto del Ministero della Salute

gab@postacert.sanita.it

Al Gabinetto del Ministero
dell'Istruzione

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

OGGETTO: trasmissione della nota tecnica relativa a: *“Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”*.

Si trasmette, in allegato alla presente, la nota tecnica *“Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”*, elaborata con il contributo dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, delle Regioni e del Ministero dell'Istruzione. Le misure introdotte dal documento, mediante la collaborazione tra le scuole e le autorità sanitarie locali, favoriscono l'erogazione del servizio scolastico in presenza, supportano il dirigente scolastico nelle iniziative da assumere in presenza di casi positivi COVID – 19 e permettono di rendere il più possibile omogenee, a livello nazionale, le misure di prevenzione da attuare a cura dei dipartimenti di prevenzione.

Premesso che il documento allegato ha carattere tecnico ed è destinato essenzialmente alle autorità sanitarie locali, con la presente nota si forniscono alle istituzioni scolastiche le seguenti indicazioni operative.



Ministero dell'Istruzione

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI**



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA**

In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono nell'ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che risultano incaricati della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere, inclusi l'isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici.

Fino all'intervento dell'autorità sanitaria, nell'immediatezza della conoscenza del caso positivo, l'Istituto scolastico attiva la seguente procedura già definita e standardizzata, che non comporta alcuna valutazione discrezionale di carattere sanitario.

Il dirigente scolastico, o un suo delegato:

- informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola;
- individua i «contatti scolastici», come di seguito riportato;
- sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»;
- trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP;
- segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati.

Il dirigente scolastico individua come "contatti scolastici":

- i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia,
- i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria),
- il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo

Sono comunque presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico). Con riferimento a tali soggetti, fino all'intervento dell'autorità sanitaria, il dirigente scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza e trasmette loro le disposizioni standardizzate, preventivamente predisposte dalle autorità sanitarie, contenenti le indicazioni da seguire.

La principale novità è rappresentata dal fatto che i «contatti scolastici» sono sottoposti, secondo tali indicazioni, a sorveglianza con testing e devono, dunque, effettuare test diagnostici con le tempistiche indicate nel documento tecnico e predisposte dal DdP: se il risultato è negativo possono rientrare a scuola;



Ministero dell'Istruzione

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI**



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA**

se invece è positivo, non possono rientrare a scuola e devono informare il DdP e il MMG/PLS. Il DdP informa tempestivamente il dirigente scolastico/referente scolastico Covid-19 in caso di ulteriori casi positivi. Il dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 sarà informato secondo le procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, è previsto quanto segue:

- il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi sono in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all'effettuazione del tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP;
- le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte dei DdP in applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 che prevede misure differenti in funzione dello stato vaccinale o dell'esito del test diagnostico; tali dati non sono nella disponibilità della scuola e quindi non vanno trattati.

Si ritiene utile evidenziare, infine, che i DdP provvederanno ad individuare, per ciascun Istituto, figure istituzionali che possano, in qualità di referenti, intervenire tempestivamente e in ogni fase della procedura a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

Il Capo Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali

Jacopo Greco



Firmato digitalmente da
GRECO JACOPO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Il Direttore Generale della prevenzione
sanitaria

Giovanni Rezza

*Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del
firmatario ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39
del 1993*